



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1196 DEL 27/06/2024

OGGETTO: FISSAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVA PER L'ANNO 2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che con l'art. 6, della L.R. 27 luglio 2011, n. 13, recante "*Disposizioni Urgenti in materia di commercio*", si è stabilito che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione ed i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Richiamati:

- l'art. 15 del Decreto Legislativo 114/98 e s.m.i. ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";
- l'art. 12 della Legge Regionale Piemonte 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., alla luce del quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative previste dal sopra citato art. 15, in ordine alla fissazione delle modalità di svolgimento, ai periodi ed alla durata delle vendite di fine stagione;
- l'art. 14 comma 2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., in base al quale alla Regione compete la determinazione annuale della durata delle vendite di fine stagione (saldi);

Dato atto che, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4101 del 24 ottobre 2016 ad oggetto "L.R. n. 28/1999, art. 14, comma 2, Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2017" sono state fissate le date di inizio dei saldi di fine stagione e fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 28/1999 e s.m.i. secondo le seguenti specificazioni:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

Visto l'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999 che in merito alle vendite promozionali prevede quanto segue:

- comma 1 - Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- comma 1 bis - In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato decretato lo stato d'emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio;
- comma 1 ter – abrogato dall'art. 1, comma 1, della Legge Regionale del 07.12.2021, n. 30;
- comma 2 - Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto;

Preso atto che in data 20/03/2023 la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato all'unanimità di posticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva al 6 luglio 2024, anziché il 1° luglio, prevedendo di fatto una deroga al documento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione" del 24/03/2011, che individua nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio dei saldi estivi;

Preso inoltre atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 05/06/2024 ha condiviso e approvato la proposta della Commissione Sviluppo Economico, che è stata accolta favorevolmente da parte della maggioranza delle Associazioni di categoria nazionali come risulta dalla seduta del 05/06/2024;

Vista la D.G.R. 22 maggio 2023, n. 25-6925 ad oggetto: "Legge regionale n. 28/1999, articolo 14, comma 2. Fissazione della data di inizio delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2023, in attuazione agli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023"

Visti:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- gli artt. 4, co. 2, e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
- il Regolamento comunale in tema di vendite straordinarie, approvato con D.C.C. n. 8/2001 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale 30.09.2022 n. 39, con il quale è stato conferito l'incarico di "Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio" all'Arch. Nicola Palla;

Sentite le organizzazioni di categoria interessate;

Preso atto che le stesse Associazioni interpellate, come da comunicazioni depositate agli atti dell'Ufficio Attività Economiche, hanno espresso parere favorevole all'avvio delle vendite di fine stagione estive a far data dal 6 luglio p.v. e sino al 31 agosto 2024 e quindi per otto settimane continuative;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

1. Di stabilire, per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2024 secondo il seguente calendario:

dal 6 luglio al 31 agosto 2024

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento, ma che verranno rese note mediante aggiornamento della pagina dedicata sul sito internet del Comune di Moncalieri;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori", con la conseguenza che non risulta essere più necessaria la preventiva comunicazione al Comune;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio delle vendite di fine stagione;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della sopra citata Legge Regionale, "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari' come pure ogni riferimento a 'fallimento', 'procedure fallimentari', 'esecutive', 'individuali' o 'concorsuali' e simili, anche come termine di paragone";
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto";
6. Di avvertire che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 e s.m.i.;
7. Di dare atto che le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 7 del D.Lgs. 114/98 e art. 15 della legge regionale n. 28/99;
8. Di esprimere sul presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;
10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.

*Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del territorio*

Nicola Palla / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)